



Vale come Mod.77(nuovo)
(Art.8 Reg.Cod.Nav.Maritt.)

N. 02 del Registro
Concessioni - Anno 2011

N. A/02 /11 del Repertorio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO C.F.80032840417

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza (mod.D2) presentata dalla Sig.ra COSTANZO Claudia nata a Pesaro il 21.08.1968 ed ivi residente in via Santa Veneranda n. 73, titolare del "Ristorante Gabri S.n.c." di Costanzo Claudia & C. con sede in Pesaro in Strada tra i due Porti n. 21, assunta al protocollo n. 03.03./0078 di questa Capitaneria di Porto in data 02.01.2008;

Vista la precedente licenza di Concessione Demaniale Marittima Mod.77 n.ro 04/2004 con scadenza in data 31.12.2007;

Vista la licenza di Concessione Demaniale Marittima Mod. 77 n.ro 133/07, suppletiva alla n.ro 04/2004;

Vista l'autorizzazione n.ro 10/2005 rilasciata in data 15.06.2005, quale parte integrante alla licenza n. 04/2004;

Vista l'autorizzazione n.ro 37/2007 rilasciata in data 18.10.2007, quale parte integrante alla licenza n. 04/2004;

Visto Legge n. 494/93 e ss.mm.ii. e il D.l. 19.07.1989;

Viste le Circolari Serie I n. 77, 112, 120 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente in data 17.12.1998, 25.01.2001 e 24.05.2001;

Vista la circolare n. 22 serie I^a del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti del 25.05.2009 come modificata dalla circolare n.26 del 23.07.2009.

Visto l'articolo 36 del codice della navigazione ed 8 del relativo regolamento di esecuzione.

Visto il proprio prospetto calcolo del canone datato 25.01.2011.

Visti gli atti d'ufficio.

CONCEDE

RINNOVO

Alla Soc. Ristorante GABRI S.n.c. di Costanzo Claudia & C.

P.IVA: 01306880418

di occupare uno specchio acqueo portuale e tratti di banchina del porto di Pesaro;

per una superficie totale di metri quadrati 297,68 (duecentonovantasette/68);

situato nel Comune di Pesaro;

e precisamente in ambito portuale;

allo scopo di mantenere un'area demaniale marittima per un totale di mq. 297,68 così suddivisa: a) manufatto di facile rimozione adibito a bar – ristorante denominato "Cozza Amara" di mq. 114,37; b) area scoperta asservita di mq. 25,58; c) area occupata da n. 2 tettoie a sbalzo in metallo di facile rimozione di mq. 80,77; d) area occupata da pergola frangisole di facile rimozione di mq. 43,73; e) condotta fognaria e pozzetto di mq. 33,23;

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 2.631,91 (Euro duemilaseicentotrentuno/91) - (ai fini dell'Imposta di Registro), pagabili anticipatamente in rate annue, salvo futuri conguagli, così come evidenziato in terza pagina.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni 4 (quattro) dal 01.01.2008 al 31.12.2011.

si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono :

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Validità prorogata al 31/12/2025

ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 9/6/26

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà



La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 3) Il canone applicato, è stato calcolato ai sensi della circolare n° 77 serie I Titolo Demanio Marittimo, datata 17.12.1998, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, del D.I. 595/95, della Legge n° 494/93 e dell'Art.10 Legge 449/97, ha carattere provvisorio e dovrà essere aggiornato annualmente con gli indici ISTAT previsti dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 04 – punto 1, della Legge 494/93. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 4) Il concessionario si obbliga ad assicurare contro i rischi per fulmini e/o incendi gli eventuali fabbricati demaniali in concessione, in relazione al valore degli stessi, vincolando il relativo ammontare a favore di questa Capitaneria di Porto. Per gli stessi fabbricati, il concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spesa, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime;
- 5) Il concessionario deve richiedere tempestivamente agli organi preposti (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, VV.FF., etc.) l'esecuzione dei controlli nonché l'adempimento delle conseguenti prescrizioni ai fini della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, segnalando a questa Capitaneria eventuali ritardi o problemi che si dovessero verificare;
- 6) Con la sottoscrizione del presente titolo il concessionario si impegna a decorrere dalla data medesima, mentre l'Amministrazione concedente non è vincolata fino a quando la concessione non è approvata;
- 7) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale espressamente imposte dai piani comunali e regionali.

PAGAMENTO DEL CANONE

Canone anno 2008 €638,53 (Euro seicentotrentotto/53) aggiornato all'indice ISTAT 2008 + 2,55%;
Canone anno 2009 €673,65 (Euro seicentoseventantatre/65) aggiornato all'indice ISTAT 2009 + 5,50%;
Canone anno 2010 €650,75 (Euro seicentocinquanta/75) aggiornato all'indice ISTAT 2010 - 3,40%;
Canone anno 2011 €668,97 (Euro seicentosessantotto/97) aggiornato all'indice ISTAT 2011 + 2,80%;

Il concessionario ha già corrisposto, ai fini del pagamento del canone, la somma complessiva di € 3.085,83 (ricevute Mod. F23 del 21.01.2010 e 28.10.2010).

Per quanto sopra il Concessionario, alla data del 31.12.2011 risulterà a credito della somma di € 453,92, come risulta dal prospetto calcolo dei canoni di questa Autorità marittima del 25.01.2011.

Validità prorogata al 31/12/26

ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 9/6/26

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalò


(IL CONCESSIONARIO)

Validità prorogata al 31/12/2024
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data 07.04.2025

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

La presente licenza viene firmata innanzi ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio a Pesaro, in Strada tra i due Porti n.8.

01 FEB. 2011
PESARO, _____

CAPITANERIA DI PORTO PESARO

Validità prorogata sino al 31 dicembre 2020
Ai sensi dell'art. 1 comma 18, del Decreto-Legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 26 Febbraio 2010, n. 25 - MODIFICAZIONE
Data L. 17/11/2021 n. 221 (LEGGE CENSURA)



IL COMANDANTE
C.F. (CP) MASSIMO DI MARTINO

IL CONCESSIONARIO

[Signature]

Validità prorogata al 31/12/2023 ai sensi
dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data 07.04.2025

L'Ufficiale Rogante
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Validità prorogata al 31/12/2024
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data 07.04.2025

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

I TESTIMONI

[Signature]

[Signature]

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €14,62
Agenzia QUATTORDICI/62
Entrate
00004199 00007661 W04AY001
00031209 27/10/2010 17:56:35
0001-00009 C98A77733A45E8E1
IDENTIFICATIVO : 01081484507000




Validità prorogata fino al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 199
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.
Data 07.04.2025

L'Ufficiale Rogante
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Attilio MONTALTO



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Fano e Urbino

Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto n. 02/02/11 del n. 572 serie 111
PREVIO VERSAMENTO DI € 173,00
(di cui € per iscrizioni)

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €14,62
Agenzia QUATTORDICI/62
Entrate
00004199 00007661 W04AY001
00031208 27/10/2010 17:56:31
0001-00009 C98A77733A45E8E1
IDENTIFICATIVO : 01081484507011



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Nicola Minini

Firma su stampo del Documento n. 11 via Claudio MAGGIORI



CAPITANERIA DI PORTO PESARO

Validità prorogata sino al 31 dicembre 2015
Ai sensi dell'art. 1, comma 18, del Decreto-Legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 26 Febbraio 2010, n. 25

PESARO 20 GIU. 2011
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Attilio MONTALTO



Validità prorogata fino al 31/12/2027 ai sensi
dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 19/05/2020,
n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 3 NOV. 2021

L'Ufficiale Rogante
Avv. Matteo Paroli